

## **Omissis**

### **Fatto**

L'avv. L.B.A., a seguito di esposto del Dott. T.E.A., veniva sottoposta a procedimento di disciplinare dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma con la seguente incolpazione: "Nella propria prefazione del libro "(OMISSIS) - la violenza di un padre, la violenza della legge", edito nel (OMISSIS), nel quale l'autrice T.C. (indicata come T.C.) narra la storia di abusi sessuali asseritamente subiti da un genitore, facilmente identificabile nel di lei padre Dott. T.E. A., noto agente di cambio (peraltro ampiamente prosciolti da simili - all'epoca clamorose - accuse in sede penale, con il conforto di analogo esito in sede giudiziaria civile), infondatamente accusando l'autrice indistintamente anche uno dei componenti del collegio penale giudicante di frequentazione con il di lei padre, l'avv. L.B.A. ritraeva la vicenda ribadendo la tesi dei rapporti incestuosi smentita dagli esiti giudiziari, indi, rendendo una intervista l'(OMISSIS) nel telegiornale TG3 Lazio, dichiarava: "E ha fatto molto bene C. a scrivere il libro perchè è un atto liberatorio. Io mi auguro che questo padre si riconosca, che quel magistrato si riconosca, che si vergognino molto di quello che hanno fatto a C.". In epoca precedente il (OMISSIS) e in data (OMISSIS)". Con decisione 4/12/2003 il Consiglio dell'ordine dichiarava l'avv. L.B. responsabile degli addebiti contestati e le infliggeva la sanzione disciplinare della censura. Avverso la detta pronuncia la professionista proponeva opposizione che, con decisione 10/11/2005, il Consiglio Nazionale Forense rigettava osservando: che era infondata l'eccezione di nullità dell'incolpazione che ben poteva ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività; che peraltro nella specie l'incolpazione, nei suoi contorni di fatto, era stata individuata con precisione tanto che la ricorrente era stata in grado di svolgere puntuali e argomentate difese in fatto e in diritto; che del pari infondata era la tesi della ricorrente secondo la quale la prefazione del libro in questione e le dichiarazioni rilasciate costituirebbero manifestazioni di un pensiero politico come tali sottratte alla valutazione disciplinare a norma dell'art. 39 dell'ordinamento professionale; che invece a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 dovevano ritenersi soggetti a valutazioni disciplinari tutti i comportamenti tenuti dagli iscritti idonei ad influire sulla loro reputazione e sul prestigio della categoria professionale; che i fatti contestati alla ricorrente non potevano qualificarsi come manifestazione di un pensiero politico non contenendo alcuna connotazione relativa alla "cosa pubblica" ed agli interessi a questa connessi; che in ogni caso la ricorrente nel tenere qualsiasi comportamento era obbligata, a norma dell'art. 38 dell'ordinamento professionale, al rispetto di un particolare decoro; che la professionista, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto, conosceva la vicenda processuale in questione nei suoi tratti essenziali come risultava evidente dalle precise espressioni contenute nella prefazione e nelle successive dichiarazioni; che era palese il carattere denigratorio ed offensivo dello scritto e delle dichiarazioni della ricorrente; che la condotta contestata era stata tale da incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio della classe forense; che con tale condotta la ricorrente aveva violato i doveri di correttezza e probità professionale. La cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense è

stata chiesta da L.B.A. con ricorso affidato a tre motivi. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ed il Procuratore Generale presso questa Corte non hanno svolto attività difensiva.

### **Diritto**

Con il primo motivo di ricorso l'avv. L.B.A. denuncia violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38 - in relazione all'art. 429 c.p.p., artt. 24 e 25 Cost. e art. 7 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nonché eccesso di potere. Deduce la ricorrente che il capo di imputazione non conteneva alcun elemento di facile identificabilità del padre di T.C., nè della storia umana e giudiziaria raccontata dal libro in questione. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione era stata sollevata sulla base della necessità - pretermessa nel capo di incolpazione - di indicare in quale violazione fosse incorsa essa ricorrente nel fare una prefazione ad un libro "anonimo". All'organo disciplinare era stato chiesto di accertare la legittimità o meno di un giudizio disciplinare senza indicare il "valore" cui riferire la condotta imputata onde consentire di confrontare l'eventuale offesa di tale valore. Tale accertamento non è stato effettuato dal CNF il quale non ha considerato che non si può essere tratti a giudizio disciplinare per un fatto obiettivo già aprioristicamente valutato in sé come illecito disciplinare: tale valutazione a priori può essere contestata solo ove venga indicato il parametro valutativo adoperato. Nella specie solo nella decisione impugnata si è fatto riferimento al generale dovere di probità, dignità e decoro - di cui agli artt. 5 e 20 del codice deontologico - ed alle espressioni sconvenienti ed offensive che il capo di imputazione non conteneva. Il CNF non ha considerato che l'art. 38 legge professionale e artt. 5 e 20 codice deontologico non sanzionano comportamenti ma disvalori nel caso in esame non indicati e non individuabili posto che la redazione di una prefazione e le parole trasmesse dalla rai non sono riconducibili ad alcun disvalore costituendo esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero su una vicenda di interesse generale. L'esercizio di tale diritto non può di certo essere impedito dalla "coscienza collettiva" e da non precisate regole di condotta relative ai comportamenti dei professionisti. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 39 l.p. - in relazione all'art. 21 Cost. e art. 10 convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nonché irragionevolezza e motivazione apparente. Sostiene la L.B. che, al contrario di quanto affermato nella decisione impugnata, uno scritto politico può essere contenuto in una prefazione di un libro ed espresso in riferimento ad un fatto raccontato da altri. La prefazione in questione contiene ben tre connotazioni relative alla "cosa pubblica" ravvisabili in espressioni aventi natura politica in senso lato costituendo un giudizio di carattere generale sia sul modo di concepire, da parte del sistema, la violenza nei confronti dei bambini, sia sugli errori del sistema circa i modi con i quali le istituzioni offrono risposta all'argomento degli abusi subiti dai minori. La valutazione negativa del comportamento "del padre e del magistrato" ha origine e giustificazione nella vicenda così come narrata nel libro dal quale non si evince l'indicazione di alcun soggetto individualmente descritto. Il CNF non ha chiarito l'incidenza negativa dei fatti addebitati sulla reputazione di essa professionista e sul prestigio della classe forense, nè ha specificato i presupposti in base ai quali è

possibile limitare o sopprimere la libertà di pensiero e di azione politica con riferimento a scritti e dichiarazioni concernenti una vicenda di incestuosa pedofilia da altri raccontata senza accenni a nomi, date, luoghi, tribunali. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 111 Cost., R.D. n. 37 del 1934, art. 51, anche in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché motivazione inesistente o apparente. Deduce la L.B. che la motivazione della decisione impugnata si basa su una tautologia o sulla mancanza di un riferimento concreto al rapporto tra i concetti di onore, decoro e dignità e la fattispecie in esame relativa ad una vicenda narrata dalla protagonista in modo difforme da una sentenza. La decisione non definisce i valori e dà per presupposto che ad essi si sia trasgredito. Essa ricorrente non ha offeso la propria dignità attraverso la prefazione e le dichiarazioni trasmesse dal TG3 con le quali non sono stati minati la fiducia, il rispetto e la stima di essa professionista o la sua rettitudine, serietà, lealtà. Egualmente dal fatto addebitato non è stato infranto l'onore e, d'altra parte, non è stato specificato in cosa sia consistita la lesione della dignità, del decoro e dell'onore. Scrivere una prefazione alla vicenda ripercorsa da T.C. - che essa ricorrente non conosceva, di cui non aveva avuto notizie e della cui storia giudiziaria nulla sapeva - non può aver oscurato il decoro professionale di essa L.B.. Pertanto gli assiomi sui quali la decisione impugnata ha fondato il suo giudizio si risolvono in una tautologia rendendo palese il vizio di inesistenza o di pura apparenza della motivazione. La decisione impugnata ha inoltre totalmente ignorato le prove dando per presupposto che essa ricorrente conoscesse la vicenda il che risulta smentito dalle prove assunte nel giudizio disciplinare. Le dette prove non sono state considerate e sulle stesse vi è il più assoluto silenzio. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure (in parte ripetitive) che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, quale più quale meno e in via diretta o indiretta, le stesse questioni sia pur prospettate sotto profili diversi e concernenti: a) l'asserita violazione ed errata applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 38 e 39 - in relazione all'art. 421 c.p.p., artt. 21, 24 e 25 Cost., artt. 7 e 10 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nonché dell'art. 111 Cost., R.D. n. 37 del 1934, art. 51 e art. 192 c.p.p.; b) eccesso di potere; c) vizi di motivazione. Occorre osservare che tutte le questioni prospettate nelle numerose censure sviluppate nei tre motivi di ricorso sono state più volte affrontate da questa Corte e costantemente risolte - in senso sfavorevole alle tesi della L.B. - con l'affermazione dei seguenti principi ai quali si è correttamente uniformato il C.N.F. nella decisione impugnata con la quale le dette questioni sono state compiutamente trattate per rispondere agli argomenti difensivi posti a base dell'impugnativa alla pronuncia del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Va innanzitutto segnalato che la previsione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38 di una fattispecie disciplinare a forma libera non si pone in contrasto con l'art. 25 Cost. per la mancata definizione di tutti i possibili comportamenti lesivi del decoro e della dignità professionale forense e della sanzione per ciascuno applicabile e ciò perchè la detta previsione è integrata, ai fini della predeterminazione e della certezza dell'incolpazione, dal rinvio a concetti

diffusi e generalmente condivisi dalla collettività in cui il giudice disciplinare opera. Infatti anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate ai detti diffusi e condivisi concetti. Pertanto in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato - e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni - è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e/o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. Da ciò consegue che la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 5/5/2005 n. 9097; 10/7/2003 n. 10842; 19/7/2000 n. 506). Va aggiunto che, come precisato nella giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento concreto se una determinata condotta posta in essere da un professionista integri, o meno, la violazione di un determinato precetto deontologico costituisce una valutazione di fatto, come tale non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. In particolare la valutazione del consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell'illecito disciplinare addebitato al professionista - ed alla contrarietà dei fatti contestati al decoro ed alla dignità della professione forense - è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. Quindi l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (sentenze 23/3/2005 n. 6215; 2/7/2004 n. 12140; 4/6/1999 n. 5452; 26/3/1997 n. 2661). Per quanto poi riguarda le censure mosse dalla ricorrente con riferimento ai vizi di motivazione ed all'eccesso di potere è appena il caso di ribadire il consolidato principio secondo cui ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, convertito nella L. n. 36 del 1934, e dell'art. 111 Cost., le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunciare ex art. 360 c.p.c., n. 5 l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 3 come nel caso - non ricorrente però nella specie - di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice, dall'art. 132 c.p.c., n. 4, di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto

della decisione (ex plurimis sentenze 23/12/2004 n. 23832; 2/4/2003 n. 5072; 10/7/2003 n. 10842; 7/2/2002 n. 1732). L'eccesso di potere, poi, cui fa riferimento il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56 (conv. con modifiche nella L. 22 gennaio 1934, n. 36) sull'ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del - p.m. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo l'eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un'altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto (sentenze 13/7/2005 n. 14700; 10/2/1998 n. 1342). Va altresì evidenziato che è del pari pacifico il principio secondo cui il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost. incontra i limiti posti dall'ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui aventi uguale protezione e deve essere coordinato con altri interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali - degni di pari tutela costituzionale - quali appunto quelli connessi all'ordinamento della professione di avvocato (sentenza S.U. di questa Corte 15/6/1994 n. 5788). Ciò posto va rilevato che nella specie la decisione impugnata è pienamente conforme ai principi sopra enunciati. Il C.N.F. - come riportato nella parte narrativa che precede - ha ineccepibilmente posto in evidenza che i capi di incolpazione in questione riguardavano dichiarazioni e scritti dell'avv. L. B. di cui era stato precisato il contenuto con l'indicazione specifica del tempo e delle modalità in cui i comportamenti addebitati erano stati posti in essere così da consentire certamente un'efficace difesa, difesa che in concreto l'incolpata era stata in grado di svolgere sia in fatto che in diritto non richiedendo la contestazione la specificazione delle precise regole di deontologia professionale violate. Il comportamento della L.B. è stato poi valutato nella sua globalità ed al riguardo il C.N.F. ha soffermato la propria attenzione sul contenuto dello scritto della ricorrente - ossia la prefazione del libro di T.C. - segnalando che con tale scritto l'incolpata aveva dato conto di "aver appreso della avvenuta celebrazione del processo" ed aveva espresso "un giudizio di inattendibilità della soluzione giudiziaria colorandola di un giudizio di natura etica". Il C.N.F. non ha mancato di considerare le giustificazioni addotte dalla L.B. - riproposte in questa sede e relative alla ignoranza della vicenda, alla manifestazione di un pensiero politico, all'insussistenza della diffamazione - osservando che non erano ravvisabili nel caso in esame connotazioni concernenti la "cosa pubblica", che comunque gli iscritti all'albo professionale erano tenuti al rispetto di un particolare decoro anche nell'esercizio delle libertà dell'azione politica nonché di tutte le norme dell'ordine pubblico; che dalle precise espressioni contenute nella prefazione e nelle successive dichiarazioni risultava evidente la conoscenza da parte dell'incolpata della vicenda processuale e dell'esito del processo. Il C.N.F., quindi, nel quadro complessivo della valutazione compiuta ha stigmatizzato il comportamento dell'avv. L.B. affermando che quest'ultima avrebbe dovuto avere un atteggiamento più prudente sottoponendo ad un attento vaglio quanto riportato nel libro e omettendo di avallare e condividere le gravi "affermazioni denigratorie dell'autrice del libro" e ciò attraverso scritti

e parole aventi "carattere denigratorio ed offensivo" con l'accentuazione delle espressioni di discredito nei confronti dell'organo giudicante (e della stessa funzione della giurisdizione) e con conseguente violazione dei "doveri di correttezza e probità professionale cui è tenuto il professionista forense". Il giudizio finale è insindacabile in questa sede di legittimità in quanto fondato su un attento apprezzamento delle risultanze processuali acquisite ed espresso col sostegno di una motivazione nè apparente nè perplessa ed anzi adeguata e coerente - scevra da errori giuridici e da distorsioni e lacune logiche - nonchè idonea a rivelare la "ratio decidendi". Va solo rilevata l'infondatezza e, in parte, l'inammissibilità delle censure mosse dalla ricorrente con il terzo motivo relative all'asserito omesso esame delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio disciplinare e dalle quali si poteva escludere la conoscenza da parte di essa L.B. della vicenda processuale in questione. Le dette censure si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonchè nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se - come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento (nella specie il contenuto dello scritto e delle dichiarazioni della L.B. a dimostrazione sicura della conoscenza della vicenda processuale in questione) e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Il C.N.F. ha esposto adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il C.N.F., nel porre in evidenza la fondatezza della impugnata decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della L.B.. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le denunciate violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (deposizioni testimoniali) non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di

specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo cosè è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie le censure mosse con il motivo in esame sono carenti sotto il detto aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali genericamente indicate in ricorso: tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla L.B.. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulla spese di questo giudizio di legittimità non avendo le parti intimato svolta attività difensiva.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007